



HIGHLIGHTS AMBIENTE

a cura di Luigi Campanella



- La Commissione Europea chiede all'Italia di assicurare che le acque reflue prodotte dagli agglomerati con più di 10.000 abitanti e scaricate in aree sensibili siano adeguatamente trattate. La mancanza di idonei sistemi di raccolta e tratta-

mento, che avrebbero dovuto essere istituiti già dal 1998, comporta rischi per la salute umana, le acque interne e l'ambiente marino. A causa della lentezza dei progressi compiuti dall'Italia in questo ambito la Commissione, su raccomandazione del Commissario per l'Ambiente Janez Potočnik, ha inviato un parere motivato. L'Italia ha due mesi per mettersi in regola. Se non adotterà i provvedimenti necessari, potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'UE.

In Italia 143 città disseminate sul territorio del Paese non sono ancora collegate ad un impianto fognario adeguato, sono prive di impianti per il trattamento secondario e/o non hanno la capacità di gestire le variazioni di carico delle acque reflue. L'Italia ha compiuto dei progressi ma, nonostante gli avvertimenti precedenti, 13 anni dopo il termine fissato non ha ancora rispettato quanto prescritto. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato.



- Nel febbraio 2011 è stato pubblicato il Regolamento UE N. 143/2011 che inserisce nell'allegato XIV le prime sei sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione REACH:

- ◆ 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-*m*-xilene (muschio xilene): sostanza utilizzata nell'industria degli oli minerali e carburanti, nei cosmetici, come agente profumato, come agente per il lavaggio a secco. Si tratta di una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (N. CAS 81-15-2);
- ◆ 4,4*- diamminodifenilmetano (MDA): sostanza utilizzata nella sintesi di altre sostanze chimiche e nell'industria dei polimeri. Si tratta di una sostanza classificata come cancerogena (N. CAS 101-77-9);
- ◆ esabromociclododecano (HBCDD): sostanza utilizzata nell'industria tessile (mobili imbottiti, interni e tessuti delle automobili, tappeti, divani, materassi) come ritardante di fiamma e agente antincendio.

Si tratta di una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (N. CAS 3194-55-6; 25637-99-4);

- ◆ bis(2-etilesil)ftalato (DEHP) (N. CAS 117-81-7);
- ◆ benzil-butyl-ftalato (BBP) (N. CAS 85-68-7);
- ◆ dibutil ftalato (DBP) (N. CAS 84-74-2).

Si tratta di sostanze utilizzate come agenti plastificanti, ovvero come sostanze aggiunte alla plastica per migliorarne la flessibilità e nella formulazione di alcuni detergenti, cosmetici, solventi, denaturanti e fissativi. Sono sostanze classificate come tossiche per la riproduzione.

Chi propone l'inserimento di una sostanza nell'all. XIV del REACH? La procedura può essere avviata da uno Stato Membro o dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) su richiesta della Commissione Europea:

1) la procedura viene avviata con la presentazione di un fascicolo conforme all'allegato XV del Regolamento REACH in cui sono riportate le informazioni a supporto dell'identificazione di una sostanza che presenta le seguenti proprietà di pericolo:

- ◆ CMR - Cancerogena, Mutagena e tossica per la Riproduzione
- ◆ PBT - Persistente, Bioaccumulabile e Tossica
- ◆ vPvB - molto Persistente e molto Bioaccumulabile
- ◆ IE- Interferente Endocrino
- ◆ di equivalente preoccupazione;

2) dopo che il fascicolo è stato presentato viene avviata una consultazione pubblica e gli interessati (associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori, istituti di ricerca, imprese, agenzie governative, cittadini ecc.) possono formulare osservazioni.

Il passo successivo è l'inclusione della sostanza nella Lista delle sostanze candidate per l'autorizzazione (*candidate list*) disponibile *on line* nel sito dell'ECHA. L'inclusione può avvenire a seguito di una semplice decisione dell'ECHA se non è stata presentata alcuna osservazione da parte degli interessati. In caso di osservazioni invece l'ECHA deve rinviare il fascicolo al Comitato degli Stati Membri che ha 30 giorni per raggiungere un accordo unanime. In caso di mancato accordo, la Commissione prepara una proposta di decisione che viene adottata con voto degli Stati Membri a maggioranza qualificata;

3) l'ECHA, a partire dalla lista delle sostanze candidate per l'autorizzazione, individua le sostanze prioritarie e ne raccomanda l'inclusione nell'allegato XIV del Regolamento REACH. Di norma, sono considerate prioritarie le sostanze:

- ◆ che hanno proprietà PBT o vPvB;
- ◆ il cui uso è fortemente dispersivo;
- ◆ che sono prodotte in elevati volumi.

L'Agenzia redige raccomandazioni per includere sostanze identificate nell'all. XIV e le pubblica sul suo sito web, invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sugli usi che dovrebbero essere esentati dall'obbligo d'autorizzazione. Fino ad oggi sono state redatte due raccomandazioni: 1 giugno 2009 e 17 dicembre 2010.